

ASSEGNO di RICOLLOCAZIONE: con il D.L. n. 4/2019 cambia la platea dei destinatari

Sospesa sino al 31-12-2021 la fruizione del voucher per i disoccupati da almeno 4 mesi che non hanno titolo al Reddito di Cittadinanza

L'Assegno di Ricollocazione (AdR) è il "voucher" introdotto dal Jobs Act finalizzato a favorire la ricerca dell'impiego ai **lavoratori disoccupati, percettori di Naspi da almeno quattro mesi**. Se non interverranno modifiche sostanziali in sede di **conversione in legge del decreto n. 4/2019** tale strumento subirà significative modifiche e non assolverà più a tale funzione.

Cos'è l'AdR: Per i non addetti ai lavori, ricordiamo che l'AdR, è una somma destinata a finanziare un **servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro**, calibrato in funzione del profilo **personale di occupabilità del disoccupato, spendibile, sotto forma di voucher**, presso i Centri per l'Impiego o i servizi accreditati scelti dal disoccupato. A scanso di equivoci è bene precisare che non si tratta di una somma disponibile al disoccupato, ma di una sorta di investimento istituzionale sulla sua futura collocazione lavorativa.

Il servizio ha una **durata di sei mesi** (prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero suo ammontare) e **deve essere richiesto dal disoccupato**, a pena di decadenza dallo status di disoccupato e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno. Tale cifra non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.

Le novità del Decreto: Con l'introduzione del D.L. 4/2019, il legislatore **cambia radicalmente la funzione dell'AdR** assegnando allo strumento un'interattività vincolante ed integrante al **Reddito di Cittadinanza**.

In questo numero:

Assegno di Ricollocazione: Il D.L. N. 4/2019 cambia la platea dei destinatari,

INCA: Quota 100 risposte ai quesiti formulati in occasione della VCF,

INPS: prestazioni assistenziali e previdenziali per soggetti senza fissa dimora,

INPS: precisazioni sul Reddito di Cittadinanza

INPS: Certificazione Precoci il 1° Marzo scade la prima finestra di presentazione istanze

Immigrazione.

L'Assegno di Ricollocazione cambia pelle e, almeno sino al 31-12-2021, rivestirà una funzione integrativa agli altri istituti preposti per il mantenimento delle condizioni per conservare il diritto alla percezione del Reddito di Cittadinanza.

La fruizione del RDC è infatti subordinata alla dichiarazione, **da parte di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare**, dell' **immediata disponibilità al lavoro** e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale. I beneficiari del RdC, dovranno dunque, entro 30 giorni dalla liquidazione della prestazione, **rilasciare la DID attraverso il portale ANPAL** (adempimento effettuabile attraverso il Patronato INCA) e, dopo aver assolto a quest'obbligo, **il beneficiario del RdC sarà chiamato a stipulare il Patto per il lavoro con il Centro per l'Impiego**, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva alla ricerca. Sempre dopo 30 giorni dalla data di liquidazione del Rdc, **riceverà da parte dell'ANPAL l'AdR**, da spendere presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati. I percettori del Reddito di cittadinanza, entro 30 giorni dal riconoscimento dell'AdR **dovranno scegliere, pena la decadenza dal RDC, il soggetto erogatore del servizio** di assistenza intensiva prendendo l'appuntamento. **L'appuntamento, potrà essere preso sul portale ANPAL, anche attraverso i Patronati.** L'AdR avrà una **durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi** qualora residui parte dell'importo dell'assegno. Se entro 30 giorni dalla richiesta, il **subject erogatore scelto non si attiverà nella ricollocazione** del beneficiario, questi dovrà rivolgersi ad altro soggetto erogatore. Rimangono invariati gli elementi che devono essere previsti dal servizio di assistenza alla ricollocazione, le modalità operative e l'ammontare dell'AdR. L'ammontare dell'assegno resta, in particolare, **compreso tra € 250 ed € 5.000 a seconda del profilo di occupabilità del lavoratore.**

La sospensione dell'ADR: Come indicato in premessa, la nuova disposizione determina **l'impossibilità, sino al 31-12-2021, di accesso all'AdR per i titolari di NASpl** da oltre 4 mesi, che non possano far valere i requisiti per accedere al Reddito di Cittadinanza. L'ANPAL, con nota del 31 Gennaio 2019 ha chiarito che gli **AdR Naspi**, già richiesti prima del 29 gennaio 2019, **continueranno** l'iter secondo le regole e le modalità operative precedentemente stabilite, sino al termine del periodo di assistenza intensiva previsto.

INCA: Quota 100 risposte ai quesiti

Riportiamo i quesiti e le relative risposte formulati in occasione della videoconferenza tenuta dall'INCA Nazionale sulle novità intervenute in ambito previdenziale dopo l'entrata in vigore del D.L.

n.4/2019.

Il percettore di APE SOCIALE, che può far valere i requisiti per il diritto a pensione Quota 100 è obbligato ad accedervi? Rischia l'indebito come nel caso della NASPI per la pensione anticipata?

Durante la percezione dell' Ape sociale è facoltà del lavoratore, qualora sia in possesso dei requisiti per la "quota 100", fare domanda di pensione e dalla data di decorrenza della pensione decadrà dal beneficio dell'Ape. Nel caso la pensione in "quota 100" non venga richiesta, l'indennità di Ape sociale continuerà ad essere percepita.

In caso di pensione Quota 100 con computo gestione separata è richiesto il rispetto dell'importo soglia?

E' stato chiarito che la pensione "quota 100" in computo viene liquidata indipendentemente dall'importo.

Il percettore indennizzo commercianti con età di 62 anni e 37 anni di contributi può fare v.v. per un anno e chiedere quota 100?

In videoconferenza l'Inps ha precisato che il nuovo indennizzo dei commercianti, a differenza del precedente, ha carattere strutturale ed è incompatibile con qualsiasi trattamento pensionistico diretto. Pertanto, al momento, è sconsigliabile procedere alla prosecuzione volontaria.

Lavoratore autonomo in attività facendo domanda di quota 100 deve cessare l'attività?

Il decreto legge prevede l'incumulabilità solo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, quindi con i redditi derivanti da attività lavorativa. L'interessato non è obbligato a cessare l'attività di lavoro autonomo ma, vista l'incumulabilità, non potrà produrre redditi da lavoro, pena la sospensione della pensione per l'intero anno solare.

Pensione "quota 100" e decadenza da NASpl.

È facoltà del lavoratore, qualora sia in possesso dei requisiti, richiedere la pensione in "quota 100" durante il percepimento della Naspi. Secondo la D.C. INPS Pensioni non si decade dalla Naspi in caso di maturazione dei requisiti pensione "quota 100", in quanto trattasi di misura sperimentale. Tuttavia questo principio deve essere confermato dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali.

Chi è titolare di Isopensione può accedere a quota100 anticipatamente rispetto alla decorrenza prevista?

Il titolare di Isopensione non può accedere a Quota 100.

Titolare di pensione estera può chiedere "quota 100"?

Il titolare di pensione estera può accedere alla pensione quota 100.

segue pg. 3

Lavoratrici madri che accedono a quota 100 con computo in gestione separata oppure sono optanti possono accedere alla riduzione età/coefficiente?

Nella videoconferenza l'Inps ha chiarito che le lavoratrici madri possono accedere alla pensione "quota 100" in computo nella gestione separata chiedendo l'anticipo dell'età o, in alternativa, la maggiorazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età, ai sensi dell'art. 1, comma 40, della Legge 335/95. Non è possibile usufruire di tale agevolazione in regime di opzione, poiché dal 01.01.2012, la facoltà è limitata solo alla scelta della modalità di calcolo.

Persona residente all'estero (Austria) con 30 anni di lavoro in Italia e 8 in Austria, può chiedere "quota 100"?

In linea generale si può chiedere. Attenzione per gli iscritti ai fondi esclusivi in presenza di lavoro svolto all'estero in paese extra UE.

INPS: prestazioni assistenziali e previdenziali per soggetti senza fissa dimora

L'INPS ha emanato il [messaggio n. 689 del 20 febbraio 2019](#), con il quale fornisce le istruzioni operative per la corretta gestione dell'istruttoria delle **domande e dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito, ove riferiti a soggetti dichiarati irreperibili e senza fissa dimora.**

INPS: precisazioni sul Reddito di Cittadinanza

L'INPS ha diffuso, in data 25 febbraio 2019, un [comunicato stampa](#) con il quale precisa che sono state **già realizzate le procedure informatiche che consentiranno la ricezione delle domande del Reddito di Cittadinanza dal 6 marzo 2019** e che l'Istituto sarà in grado di trasmettere a Poste il flusso degli ordinativi di accredito sulle carte Rdc già dal 15 aprile 2019.

L'INPS smentisce, quindi, che vi sia alcun ritardo nella predisposizione delle procedure, che si stanno ultimando in anticipo rispetto ai tempi programmati.

INPS: Certificazione Precoci il 1° Marzo scade la prima finestra di presentazione istanze

Il **01-03-2019** è l'ultima data utile per presentare all'INPS la **domanda di certificazione** per la verifica del possesso dei requisiti per **accesso a pensione con 41 anni di contribuzione**. Tale opportunità è rivolta esclusivamente ai **lavoratori precoci**, cioè quei soggetti che possono far valere almeno 12 mesi di contribuzione da lavoro effettiva prima del compimento del 19° anno di età e che si trovino nelle particolari condizioni previste dall'art.1, c.199 della l. 232/2016 (**disoccupati, caregivers, invalidi, addetti alle mansioni gravose o alle mansioni usuranti**). Come sappiamo, Il D.L. N. 4/2019 ha **cancelato l'adeguamento della speranza di vita** di cinque mesi che doveva scattare dal 01-01-2019 ed ha **introdotto una finestra personalizzata** di 3 mesi a partire dalla maturazione dei due requisiti,

quello dei 41 anni di contribuzione e di rispetto delle condizioni oggettive previste dalla normativa. Il requisito contributivo, quello dei 3 mesi di inoccupazione per i lavoratori disoccupati e quello di aver svolto una determinata lavorazione gravosa o usurante potranno esser raggiunti anche in via prospettica purché entro la fine del 2019.

Il termine del 01-03-2019 **non è perentorio**. E' data la possibilità di invio della domanda di certificazione anche dal **02-03-2019 al 30-11-2019**, ma queste istanze saranno accettate solo a fronte della permanenza delle risorse stanziare con riferimento alle istanze prodotte entro il 1° marzo 2019. In sostanza chi produrrà le domande dopo la scadenza del 01-03-2019 potrebbe incappare nella spiacevole eventualità di vedersi procrastinare l'accesso a pensione. Ricordiamo che la domanda di certificazione non esonera l'assistito dal presentare la domanda di pensione, anzi in molti casi (es. soggetti già licenziati) è vivamente consigliato di procedere subito con entrambe le domande.

Immigrazione

Protezione umanitaria

Irretroattività della Legge 132/2019

Con la [sentenza n° 4890 depositata il 19-02-2019](#), la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio: "...La normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018 convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5 comma 6 del D.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, **non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018)** della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione. Tuttavia in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei presupposti esistenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 convertito nella L. n. 132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di **un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura "casi speciali" e soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge...**". La Corte di Cassazione ha quindi riconosciuto **che l'abrogazione del permesso per motivi umanitari disposta dalla nuova normativa riguarda solamente coloro che hanno fatto domanda di asilo dopo il 5 ottobre 2018**, data di entrata in vigore del decreto sicurezza. Per ulteriori approfondimenti si rinvia all'[intervista dell'Avv. Livio Neri](#) dell'Asgi e al [documento di commento](#) della Cgil Nazionale.

segue pg. 4

Decreto Sicurezza

Le circolari del Ministero dell'Interno

- La [circolare del Ministero dell'Interno del 21.12.2018](#) che illustra il contenuto del DL 113/2018 convertito nella Legge 132/2018;
- La [circolare del Ministero dell'Interno del 10.01.2019](#), che illustra le norme del Decreto sicurezza in materia di circolazione stradale.

Sanzioni datori di lavoro

Lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno

Il [Decreto del Ministero dell'Interno del 22.12.2018 n° 151](#) ("Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce **norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano i cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare**"), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 39 del 15.02.2019 ed **entrerà in vigore il 2-03-2019**. Il Regolamento discende dal Dlgs 16 luglio 2012, n. 109 (Attuazione della **direttiva 2009/52/CE** che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) che all'art. 1, comma 2, prevede che con decreto del Ministro dell'interno siano stabiliti i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 12-ter dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'art. 22 comma 12-ter prevede che **con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero** assunto illegalmente dal datore di lavoro. L'art. 22 comma 12 prevede che **il datore di lavoro** che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato **è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato**. I proventi derivanti dall'applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, nella misura del sessanta per cento al fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis del citato decreto n. 286 del 1998, e per il residuo quaranta per cento al Fondo

sociale per occupazione e formazione per la realizzazione di interventi di integrazione sociale di immigrati e minori stranieri non accompagnati.

Idoneità alloggiativa:

Rilasciare il **certificato di idoneità alloggiativa ad un costo troppo oneroso**, anche se in astratto non è richiesto ai soli stranieri, **è discriminatorio perché solo per essi finisce per incidere su diritti fondamentali della persona** come quelli alla unità familiare. Il certificato serve infatti per le pratiche di ricongiungimento familiare. Renderlo così difficilmente ottenibile vuole quindi dire operare una illecita discriminazione indiretta in danno degli stranieri. È quanto stabilito dalla **Corte di Appello di Brescia** da una [sentenza del 25.02.2019](#) con cui si conferma pienamente la decisione di primo grado. La Corte ha così riaffermato che **la discrezionalità dei Comuni nelle scelte di politica fiscale trova un limite nei principi costituzionali**. La vicenda nasce nel 2015 quando **i Comuni di Rovato e Pontoglio avevano applicato un aumento vertiginoso del diritto di segreteria** per ottenere il certificato di idoneità alloggiativa: addirittura + 624% per il Comune di Rovato e + 212% per il Comune di Pontoglio. Il Giudice di primo grado aveva accolto il ricorso proposto da ASGI e da Fondazione Guido Piccini per i diritti dell'uomo (**sostenute anche dalla CGIL di Brescia**) ordinando ai comuni di **ripristinare l'importo precedente e di restituire agli stranieri** che nel frattempo avessero chiesto il certificato **quanto pagato in eccesso**. Con la condanna in appello, i Comuni sono stati anche condannati a pagare le spese di causa.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)